

**Causa C-426/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

11 luglio 2023

**Giudice del rinvio:**

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

11 luglio 2023

**Ricorrenti:**

D. D.

B. Zh.

**Resistente:**

«Financial Bulgaria» EOOD

**Oggetto del procedimento principale**

La discussione verte su due procedimenti in cui il rispettivo ricorrente fa valere, con riferimento al contratto stipulato con la società resistente in base al quale quest'ultima ha dato disponibilità a prestare garanzia a fronte di un corrispettivo per gli obblighi del ricorrente derivanti da un contratto di credito nei confronti di un'altra impresa, la nullità di detto contratto, in quanto è stato concluso nell'esercizio di una clausola abusiva contenuta nel contratto di credito tra il ricorrente e detta impresa.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vertente sull'interpretazione delle direttive 93/13, 2005/29, 2008/48 e 2009/138. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale vengono sottoposte le stesse questioni di cui la Corte è stata investita nella causa C- 337/23.

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (direttiva 93/13/CEE) debbano essere interpretati nel senso che,

laddove un contratto di credito imponga al consumatore la stipulazione di un contratto di fideiussione con un fideiussore nominato dal creditore, il contenuto del contratto di fideiussione non costituisca l'«oggetto principale» del contratto con tale terzo, bensì costituisca parte integrante del contenuto del contratto di credito. Se rilevi la circostanza che il creditore e il garante siano soggetti collegati.

- 2) Se il punto 1, lettera i), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che

nel caso in cui il consumatore sia tenuto a fornire un fideiussore nell'ambito di un contratto di credito già stipulato – ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore – il contenuto dell'obbligo del consumatore nell'ambito del contratto di fideiussione concluso successivamente, il giorno della stipulazione del contratto di credito, debba essere considerato incerto, non essendo stato possibile per il consumatore stesso scegliere o proporre il soggetto che sarà nominato dal creditore come futuro fideiussore.

- 3) Nel caso in cui la questione precedente debba essere risolta nel senso che l'oggetto del contratto di fideiussione sia certo: se il punto 1, lettere i), j) e m), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che,

nel caso in cui il consumatore si sia impegnato a fornire un fideiussore nell'ambito di un contratto di credito già concluso – ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore –, il contenuto degli obblighi del consumatore nell'ambito del contratto di credito debba essere considerato incerto e ciò possa determinare la nullità del contratto di credito o di singole clausole del medesimo.

- 4) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali, debba essere interpretato nel senso che

nel caso in cui un soggetto, nella concessione di un credito, imponga al consumatore la conclusione di un contratto con una persona nominata dal creditore medesimo, diretto a garantire i diritti del creditore nei confronti del consumatore, si tratti sempre di uno sfruttamento della posizione di debolezza del consumatore e, quindi, di una pratica commerciale aggressiva.

- 5) In caso di risposta negativa alla quarta questione: se gli articoli 4, paragrafo 1, e 7 della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali, debbano essere interpretati nel senso che

in un procedimento giudiziario unilaterale quale il procedimento ingiuntivo, in cui il consumatore non è parte, il giudice possa fondare il dubbio che una clausola contrattuale sia abusiva sul solo sospetto che la clausola sia stata accettata dal consumatore per effetto di una pratica commerciale sleale, o se la sussistenza di quest'ultima debba essere acclarata con certezza.

- 6) Se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (direttiva 2008/48/CE), debba essere interpretato nel senso che

tale disposizione debba trovare applicazione nel caso in cui il contratto di credito sia collegato ad un servizio accessorio, vale a dire la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo a fronte di un corrispettivo, aprendo al consumatore la possibilità di far valere non solo i propri diritti in caso di violazione, da parte del fideiussore, dei propri obblighi, come il pagamento successivamente alla scadenza di un termine di legge, bensì anche eccezioni procedurali che escludano l'obbligo nei confronti del fideiussore.

- 7) Se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, alla luce del principio di effettività, consenta, ovvero – nell'assunto che il contratto di credito e il contratto di fideiussione costituiscano operazioni collegate – se l'articolo 5 e l'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, nel combinato disposto con il punto 1, lettere b) e c), dell'allegato alla direttiva medesima, consentano

una giurisprudenza nazionale secondo la quale il fideiussore di un contratto collegato a un contratto di credito al consumo, che abbia percepito un corrispettivo dal consumatore per la garanzia del contratto di credito e, in base ad una clausola contrattuale, abbia effettuato il pagamento al creditore principale, nonostante la scadenza del termine previsto dall'articolo 147 della *Zakon za zadalzhniata i dogovorite* (legge sulle obbligazioni e sui contratti) – il che, secondo la giurisprudenza, estingue interamente la garanzia – possa tuttavia invocare la surroga nei diritti del creditore originario e, fondandosi su una giurisprudenza contrastante relativa all'applicabilità della legge, esigere il pagamento dal debitore principale.

- 8) Se l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, nel combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, debba essere interpretato nel senso che

nel caso in cui il contratto di credito preveda l'obbligo di conclusione di un contratto di fideiussione collegato, con conseguente aumento dell'importo complessivo del debito derivante dal contratto di credito, il tasso di interesse

annuo effettivo globale debba essere calcolato anche in base al maggior importo delle rate conseguente alla remunerazione del garante. Se rilevi chi abbia scelto il fideiussore e la circostanza che questi sia un soggetto collegato al creditore principale.

- 9) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

l'errata indicazione del tasso di interesse annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore in veste di mutuatario debba essere considerata quale mancata indicazione del tasso medesimo nel contratto di credito e il giudice nazionale debba applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la sua mancata indicazione in un contratto di credito al consumo. Se tali conseguenze debbano essere ritenute necessariamente vincolanti anche per il fideiussore, che abbia provveduto al pagamento, nei confronti del consumatore.

- 10) Se l'articolo 23, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

la sanzione prevista dal diritto nazionale rappresentata dalla nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l'importo del capitale erogato, debba ritenersi proporzionata nel caso in cui, nel contratto medesimo, il tasso d'interesse annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso, non essendo esposto il costo di un fideiussore professionista scelto dal creditore (sebbene il tasso d'interesse annuo effettivo globale sia indicato in termini numerici nel testo del contratto di credito).

- 11) Se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (direttiva 2009/138/CE), nel combinato disposto con l'allegato 1, parte A, punto 14, della direttiva stessa, debba essere interpretato nel senso che

l'esercizio professionale di attività retribuita di fideiussore, in base alla quale la società garante provvede, in tutti i casi di inadempimento, al versamento della somma complessiva del credito utilizzato da un consumatore in qualità di debitore principale e la remunerazione della fideiussione venga corrisposta unitamente alle singole rate del credito, indipendentemente dall'inadempimento del consumatore, costituisca un'«attività di assicurazione» ai sensi della direttiva medesima.

- 12) In caso di risposta affermativa all'undicesima questione: se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE debba essere interpretato nel senso che

un soggetto che svolga l'attività di cui all'undicesima questione sia sottoposto all'obbligo dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli assicuratori.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione europea**

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

### **Disposizioni di diritto nazionali**

Grazhdanski protsesualen kodeks (Codice di procedura civile) – Articoli 5, 6, 7, 410, 411, 413, 414, 414a, 415 e 416

Zakon za potrebitelskia kredit (legge sul credito al consumo) – Articoli 2, 9, 10, 10a, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 e 33 nonché articolo 2 delle Dopolnitelni razporedbi (Disposizioni integrative)

Zakon za zashtita na potrebitelite (legge relativa alla tutela dei consumatori) – Articoli 143, 144, 145, 146 e 147 nonché articolo 13a delle Dopolnitelni razporedbi (Disposizioni integrative)

Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti, in prosieguo: lo «ZZD») – Articoli 22, 86, 138, 141, 142, 143, 146 e 147

Postanovlenie No 426 ot 18 dekemvri 2014 g. za opredelyane razmera na zakonnata lihva po prosrocheni parichni zadalzhenia (decreto n. 426 del 18 dicembre 2014 che fissa l'importo del tasso legale degli interessi moratori relativi ai debiti monetari non pagati entro i termini) – Articolo unico nonché articolo 1 delle Dopolnitelni razporedbi (Disposizioni integrative)

Zakon za sadebnata vlast (legge sull'ordinamento giudiziario) – Articolo 130

Kodeks za zastrahovaneto (codice delle assicurazioni) – Articoli 3, 28 e 29 nonché allegato 1

Decisione interpretativa n. 4/2013 dell'Obshto sabranie na grazhdanskata i targovskata kolegii (Sezioni civili e commerciali unite, in prosiegua: le «OSGTK») del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria; in prosiegua: il «VKS») del 18 giugno 2014

Decisione interpretativa n. 5/2019 delle OSGTK del VKS del 21 gennaio 2022

Decisione n. 5389 del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) del 1° marzo 2019, nel procedimento civile d'appello n. 2165/2019

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il ricorrente nel primo procedimento è D. D., un cittadino bulgaro che ha ottenuto un finanziamento da un istituto finanziario del settore non bancario. La resistente è la «Financial Bulgaria» EOOD, una società registrata in Bulgaria la cui attività principale consiste nel garantire debiti di persone fisiche [nella loro qualità di] consumatori.
- 2 Il ricorrente fa valere di aver stipulato in data 19 gennaio 2021 un contratto di credito con la «Easy asset management» AD (un istituto finanziario non facente parte del settore bancario) in base al quale doveva ricevere BGN 1250. Il contratto prevedeva un tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al 41,34%.
- 3 L'articolo 4 di tale contratto stabiliva che il ricorrente doveva fornire una garanzia tramite due persone fisiche a sua scelta in qualità di garanti o mediante una garanzia bancaria. I garanti dovevano disporre di una retribuzione netta di almeno BGN 1000 e di un impiego a tempo indeterminato, e non dovevano aver contratto o garantito altri debiti.
- 4 Non viene segnalato che il contratto di credito preveda una clausola sulle conseguenze del mancato adempimento di tale obbligo da parte del consumatore.
- 5 Alla data della concessione del prestito (19 gennaio 2021) il ricorrente concludeva parimenti un contratto volto all'ottenimento di una fideiussione con la resistente, la «Financial Bulgaria» EOOD (una controllata della «Easy asset management» AD), in cui la resistente si impegnava ad adempiere all'obbligazione del debitore nei confronti del creditore originario, su richiesta di quest'ultimo. Per l'assunzione di tale obbligo, la «Financial Bulgaria» EOOD percepiva un corrispettivo pari a BGN 500, da versare direttamente al creditore originario, la «Easy asset management» AD, unitamente alle singole rate del credito che risultavano così maggiorate.

- 6 Il ricorrente ha impugnato il contratto di credito dinanzi al giudice del rinvio adducendo la motivazione che il corrispettivo versato per la prestazione di servizi del fideiussore non era stato considerato e calcolato nel tasso annuo effettivo globale. Egli ha impugnato anche il contratto di fideiussione sostenendo che il compenso ivi previsto è eccessivamente elevato.
- 7 La resistente eccepisce che il ricorrente ha concluso volontariamente il contratto di fideiussione e che quest'ultimo non contiene clausole abusive.
- 8 I fatti e le domande presentate dalle parti nell'ambito del secondo procedimento (in cui il ricorrente è il cittadino bulgaro B. Zh.) sono pressoché identici a quelli del primo procedimento; le uniche differenze consistono nel fatto che i contratti con il ricorrente sono stati conclusi il 17 gennaio 2020, l'importo richiesto è di BGN 2250, il tasso annuo effettivo globale è pari al 49 % e il compenso del fideiussore ammonta a BGN 900.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

#### ***Nesso con il diritto dell'Unione e necessità dell'interpretazione: sul collegamento tra il contratto di credito e il contratto di fideiussione – Prime tre questioni pregiudiziali***

- 9 In primo luogo, il giudice del rinvio intende accertare in che misura i contratti di credito conclusi dai debitori siano collegati ai contratti di fideiussione, al fine di poter valutare la natura abusiva delle clausole ivi contenute. Nella specie, vi è il sospetto che i contratti di fideiussione siano stati conclusi principalmente al fine di eludere le restrizioni previste dalla normativa in materia di credito al consumo, la quale stabilisce un tasso annuo effettivo globale (TAEG) massimo per i contratti di credito al consumo.
- 10 Il giudice del rinvio è tenuto ad esaminare d'ufficio se le clausole tanto del contratto di credito originario quanto del contratto di garanzia siano abusive. Quest'ultimo contratto viene ricondotto dalla legge bulgara al contratto di mandato ai sensi dell'articolo 280 dello ZZD: il futuro fideiussore si impegna nei confronti del creditore originario ad adempiere l'obbligazione del debitore. Ciò deriva dal fatto che, secondo la legge bulgara, il contratto di fideiussione è indipendente dal contratto di credito principale e le parti del contratto di fideiussione sono il creditore e il fideiussore (articolo 138, paragrafo 1, dello ZZD). Pertanto, l'obbligo di garantire lo specifico contratto di credito e il corrispettivo per la fornitura di tale servizio finanziario costituirebbero l'oggetto principale del contratto di fideiussione, rispetto al quale non è possibile valutare la natura abusiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE. Questa interpretazione è in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, ad esempio al punto 62 della sentenza del 16 luglio 2020, CaixaBank, cause riunite C-224/19 e C-259/19, e con la giurisprudenza ivi richiamata: essendo il contratto concluso tra un consumatore, in qualità di debitore, e un fideiussore

professionista, le parti non sono le stesse del contratto di credito e i loro obblighi sono differenti. Se non vengono concordati l'assunzione della garanzia e il prezzo, il contratto non può sussistere.

- 11 Si pone peraltro la questione se, in una fattispecie come quella in esame, la classificazione del contratto di fideiussione come negozio autonomo con un oggetto principale distinto da quello del contratto di credito sia idonea a garantire un'efficace protezione dei consumatori conformemente all'obbligo degli Stati membri sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. A tal proposito, non vi è dubbio che il contratto di fideiussione sia stato concluso tra parti distinte rispetto al contratto originario e contenga diritti e obblighi differenti.
- 12 Numerose ragioni inducono, tuttavia, a ritenere che entrambi i contratti disciplinino in realtà un unico rapporto giuridico volto ad assicurare un aumento del debito del consumatore mutuuario: a termini del contratto di credito principale, il consumatore non può scegliere egli stesso il fideiussore – essendo invece obbligato, qualora non ne abbia reperito uno, ad accettare il fideiussore designato dal creditore. La società di fideiussione, a sua volta, è direttamente legata alla società creditrice, di cui è una controllata. Inoltre, i contratti di fideiussione sono stati stipulati prevedendo una remunerazione che rappresenta una percentuale elevata dell'importo complessivo di mutuo da versare. Per di più, il corrispettivo per la prestazione della garanzia viene versato alle stesse scadenze delle rate del mutuo e, dal punto di vista del consumatore, diviene parte integrante degli obblighi derivanti dal contratto di credito. Infine, il prezzo per l'assunzione della garanzia non è incluso nel TAEG del contratto di credito principale e ne aumenta significativamente il costo, in violazione della normativa nazionale.
- 13 D'altro canto, sorge altresì la questione relativa alla natura del contratto di garanzia, che viene sì concluso su richiesta del consumatore, ma con un soggetto scelto unilateralmente dal creditore originario. In realtà, la limitata possibilità di scelta del consumatore lascia quest'ultimo nell'incertezza, al momento della conclusione del contratto di credito, circa l'identità del garante cui sarà vincolato e le relative condizioni.
- 14 Occorre, quindi, chiedersi se, in presenza di tale duplice rapporto contrattuale (contratto di credito e contratto di fideiussione), si possa ritenere che il contenuto del contratto di fideiussione, considerato complessivamente, violi il punto 1, lettera i), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE. In tale contesto – ma solo laddove entrambi i contratti vengano interpretati come un unico rapporto contrattuale –, il giudice del rinvio potrebbe ritenere il contratto di fideiussione nullo nel suo complesso, visto che l'oggetto principale del contratto medesimo non è determinato dal consumatore, essendo quest'ultimo, invece, costretto ad accettare il soggetto scelto dal creditore originario.
- 15 Tuttavia, l'incertezza relativa all'identità del fideiussore potrebbe anche essere considerata quale incertezza del contratto di credito inizialmente concluso, in quanto, in caso di validità della clausola, l'assenza di un fideiussore per il

contratto medesimo potrebbe determinare l'inadempimento del contratto di credito. Appare pertanto necessario ricevere una risposta alla questione se l'inclusione nel contratto di credito di un obbligo di concludere un contratto di fideiussione con un soggetto designato dal creditore possa essere considerata quale clausola contrattuale abusiva in un tale contratto ai sensi del punto 1, lettere i), j) e m), dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE.

***Sul nesso tra la pratica consistente nella nomina di un fideiussore da parte del creditore originario e la natura abusiva delle clausole contrattuali - Quarta e quinta questione pregiudiziale***

- 16 Ai sensi della giurisprudenza della Corte (punti 43 e 44 della sentenza del 15 marzo 2012, Perenicovà e Perenic, C-453/10, e punti da 48 a 50 della sentenza del 19 settembre 2018, Bankia, C-109/17), l'inserimento di una clausola in un contratto in applicazione di una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29/CE rappresenta un elemento sul quale basare la valutazione del carattere abusivo, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/13/CEE.
- 17 A parere del giudice del rinvio, il quantum degli obblighi dei debitori nell'ambito dei procedimenti pendenti dipende dal fatto che essi forniscano o meno una fideiussione al creditore. A tal riguardo, occorre esaminare se la scelta del fideiussore da parte del creditore, la cui persona diviene vincolante per il consumatore, possa essere interpretata quale pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29/CE. In questo contesto, il giudice del rinvio necessita di una risposta alla questione se il carattere sleale della pratica commerciale possa essere considerato, nel caso di specie, aggressivo ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/29/CE unicamente alla luce della natura del negozio giuridico sorto tra le parti sotto forma di contratto di credito e delle conseguenze previste in caso di assenza di un garante, o se tale valutazione debba essere effettuata anche sulla base di altri fattori.
- 18 D'altro canto, il giudice del rinvio ritiene che, nel quadro di un procedimento unilaterale quale il procedimento di ingiunzione di pagamento, esso sarebbe impossibilitato ad applicare le norme ai fini di una valutazione complessiva della sussistenza di una pratica commerciale sleale, considerato che i consumatori non sono ancora parti del procedimento ingiuntivo. Come affermato dalla Corte di giustizia al punto 38 della sentenza dell'11 maggio 2020, Lintner, C-511/17, nei procedimenti unilaterali quali il procedimento ingiuntivo, il giudice può negare la tutela ad una parte contraente nel caso in cui, pur non avendo stabilito con certezza che una determinata clausola debba essere qualificata come abusiva ai sensi della direttiva 93/13/CEE, nutra ragionevoli dubbi al riguardo. Tale obbligo discende dall'esigenza dettata dall'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE di fornire mezzi efficaci per proteggere i consumatori dall'assoggettamento a clausole abusive. Nel caso in esame, tuttavia, i ragionevoli dubbi del giudice in ordine al carattere abusivo di una clausola contrattuale derivano da ulteriori seri dubbi, ossia che la clausola de qua sia divenuta parte integrante del contratto per effetto dell'attuazione di una pratica commerciale aggressiva ai sensi dell'articolo 8 della

direttiva 2005/29/CE. Conseguentemente, occorre accertare se, nella specie, un eventuale dubbio quanto al carattere abusivo della pratica commerciale possa indurre a concludere che sussistono ragionevoli dubbi anche con riguardo al carattere abusivo di una clausola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE.

***Applicazione effettiva del termine relativo alla liberazione del fideiussore dai propri obblighi nei confronti del creditore e del consumatore – Sesta e settima questione pregiudiziale***

- 19 Un'ulteriore questione sorge con riguardo alla consolidata giurisprudenza nazionale relativa all'applicazione del termine per la liberazione del fideiussore dalla responsabilità ai sensi dell'articolo 147 dello ZZD. Nel caso in cui il contratto di credito al consumo richieda obbligatoriamente la prestazione a titolo oneroso di una fideiussione, tale giurisprudenza lascia il consumatore mutuatario nell'incertezza circa gli effetti del contratto di credito al consumo al momento della sua conclusione.
- 20 Ai sensi dell'articolo 147 dello ZZD, l'obbligo del fideiussore di effettuare il pagamento nei confronti del creditore principale viene meno qualora quest'ultimo non faccia valere il proprio credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso. Tale disposizione è cogente. Secondo una decisione interpretativa nazionale vincolante, si tratta di un termine di decadenza: qualora il creditore non abbia fatto valere il proprio diritto nei confronti del debitore principale, il rapporto giuridico tra il medesimo ed il garante del contratto si estingue completamente. I pagamenti effettuati dal fideiussore o la conferma degli obblighi assunti nei confronti del debitore principale restano irrilevanti ai fini degli effetti di tale termine, trattandosi di un termine verificato d'ufficio dal giudice. Non si tratta di un termine di prescrizione.
- 21 Nel contempo, alcuni collegi giudicanti ritengono che le conclusioni relative alla completa estinzione della fideiussione possano essere applicate ai diritti del creditore nei confronti del garante, ma non ai diritti di quest'ultimo nei confronti del consumatore debitore. In contrasto con la decisione interpretativa, essi sono del parere che l'estinzione della garanzia non produca effetti assoluti, ma che solo il garante possa invocarla. Tale posizione comporta problemi nell'applicazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in particolare dell'articolo 15, paragrafo 2. Il giudice del rinvio dubita che tale disposizione possa trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, in tutti i procedimenti, i debitori hanno concluso, oltre al rispettivo contratto di credito al consumo, anche contratti ai fini della prestazione di una fideiussione a titolo oneroso, il che, a parere del giudice del rinvio, costituisce un servizio finanziario al consumatore.
- 22 Sorge, conseguentemente, la questione se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE possa essere applicato nei casi in cui il fideiussore sia venuto meno all'obbligo di negare il pagamento in considerazione della scadenza del termine di

responsabilità previsto dal diritto nazionale, facendo valere l'estinzione della garanzia ex articolo 147 dello ZZD. Alla luce della definizione di cui all'articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48/CE, tale applicazione è possibile unicamente se si presume che i due contratti formino un'unica operazione e si finanzino a vicenda, considerato che il consumatore versa il corrispettivo per la garanzia unitamente alle rate del contratto di credito. Nel caso in cui la disposizione sia parimenti applicabile nei confronti del fideiussore, occorre stabilire se essa si applichi non solo alle reciproche pretese che il consumatore potrebbe far valere nei confronti del prestatore di servizi nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi, ma anche alle eccezioni processuali da esso sollevate, ad esempio il diniego di soddisfare un credito di regresso di un soggetto il cui obbligo sia già scaduto.

- 23 Occorre, inoltre, esaminare la compatibilità con il diritto dell'Unione della giurisprudenza nazionale secondo la quale il fideiussore potrebbe invocare la scadenza del termine di responsabilità di cui all'articolo 147 dello ZZD, avendo il creditore originario omesso di far valere il proprio diritto in base al contratto di credito nei confronti del consumatore debitore entro sei mesi dall'ultima scadenza, ma quest'ultimo non potrebbe invocare la scadenza di tale termine nei confronti del fideiussore che abbia provveduto al pagamento.
- 24 Anche nell'ipotesi in cui l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non dovesse essere applicabile nel caso di specie, occorre chiedersi se tale giurisprudenza nazionale non sia in contrasto con l'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, considerato che detta giurisprudenza consente al fideiussore professionista di determinare autonomamente la portata del proprio obbligo, contrariamente al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato della direttiva medesima. Nel caso in cui il fideiussore decidesse di eccepire, nei confronti del creditore originario, il fatto che la richiesta di escussione è successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 147 dello ZZD, il mutuatario debitore non sarebbe tenuto a versare le rate del mutuo nei confronti del fideiussore. Tuttavia, qualora il fideiussore non si opponga e provveda al pagamento, sebbene, secondo una decisione interpretativa vincolante in tema di procedimenti ingiuntivi, tale obbligo non sussistesse per il medesimo, il consumatore, quale debitore principale, rimarrebbe responsabile nei confronti del fideiussore, non potendo invocare, secondo la giurisprudenza richiamata supra, la scadenza del termine relativo alla responsabilità del fideiussore. Quantomeno in uno dei procedimenti, questo effetto deriva da una clausola contrattuale espressa basata su un'interpretazione contrastante, da parte dei giudici nazionali, della disciplina relativa all'applicabilità del termine de quo, che dovrebbe fondarsi su norme cogenti (ai sensi dell'articolo 147 dello ZZD) relative al contenuto del contratto di fideiussione, la cui tutela è preclusa al consumatore. La giurisprudenza nazionale contrastante consente, quindi, al garante di definire i termini del contratto di fideiussione, privando della sua efficacia pratica la tutela del consumatore disposta dal diritto nazionale.

- 25 Occorre pertanto rispondere alla questione se il principio della tutela effettiva del consumatore contro le clausole abusive del contratto di garanzia, che disciplinano il modo in cui il professionista che abbia assunto un obbligo fideiussorio debba trattare la richiesta di escussione rivoltagli dal creditore originario successivamente alla scadenza del termine di responsabilità del garante, osti all'applicazione di una giurisprudenza nazionale in base alla quale unicamente il garante stesso può eccepire la scadenza del termine di responsabilità.
- 26 La questione dev'essere valutata anche alla luce dell'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, accertando segnatamente se tale disposizione consenta che una giurisprudenza nazionale contrastante relativa ad una specifica questione del diritto nazionale possa essere utilizzata ai fini di un'interpretazione incerta di clausole contrattuali a danno del consumatore, come nella presente fattispecie.

***Effetti della remunerazione della fideiussione sulla determinazione del tasso d'interesse annuo effettivo globale nel contratto di credito***

- 27 Le successive tre questioni sono identiche alle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia nella causa pendente Profi Credit Bulgaria, C-714/22. Essi riguardano l'obbligo del creditore, in un contratto di credito al consumo, di indicare in termini chiari il TAEG nel testo del contratto di credito per non indurre in errore il consumatore. Richiamando integralmente la motivazione di tale domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio esprime il dubbio che la direttiva 2008/48/CE non imponga, oltre all'indicazione del TAEG nel testo del contratto di credito, anche l'indicazione di un TAEG calcolato correttamente secondo il metodo previsto dalla direttiva medesima. Nel caso in esame, i costi dei contratti di fideiussione, non essendo parte integrante dei contratti di credito, non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione del TAEG dei contratti di credito. Il giudice del rinvio non è certo se i costi della fideiussione debbano rientrare o meno nel TAEG, soprattutto nei casi in cui il fideiussore che si impegna a garantire gli obblighi del consumatore sia scelto dal creditore originario ma remunerato dal consumatore. A termini della definizione di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, anche i costi dei servizi accessori devono essere inclusi nel TAEG qualora il ricorso a tali servizi costituisca un presupposto per la concessione del credito ovvero per la sua concessione alle condizioni contrattuali previste.
- 28 Nel valutare se il corrispettivo versato al fideiussore nell'ambito di un contratto collegato con il debitore debba essere incluso nel TAEG del contratto di credito, occorre anche chiedersi se e a quali condizioni tali costi possano essere considerati quale componente del TAEG, tenendo presente che il debitore aveva la possibilità di proporre egli stesso, entro un breve termine, un fideiussore. Dovrebbe, pertanto, tenersi parimenti conto della natura volontaria della scelta, soprattutto con riguardo alla determinazione del fideiussore, che in ultima analisi dipende dalla volontà del creditore originario, alle condizioni relative all'accettazione, da parte del creditore, di un altro eventuale garante, sempreché disponibile, e al lasso di tempo entro il quale il debitore può reperire il garante.

- 29 Occorre, inoltre, nuovamente chiedersi se l'indicazione errata del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito debba essere equiparata all'omissione di tale dato, dal momento che la finalità dell'obbligo di informazione – che consiste nel dare al consumatore la possibilità di confrontare effettivamente le offerte sul mercato del credito – non risulta soddisfatta. Al riguardo, sorge la domanda correlata se equiparare l'indicazione errata del TAEG alla sua omissione non determini, nel complesso, un carattere sproporzionato della sanzione prevista dal diritto nazionale per il calcolo errato del tasso medesimo.

***Sulla natura giuridica del contratto di fideiussione e sulla sua classificazione come operazione assicurativa***

- 30 Il giudice del rinvio nutre, inoltre, dubbi in merito alla corretta classificazione, alla luce del diritto dell'Unione, delle operazioni con cui i consumatori convengono che un determinato soggetto, dietro compenso, garantisca il loro debito nei confronti di un altro creditore, laddove si tratti di operazioni effettuate su base professionale permanente. Talune sezioni del Sofiyski gradski sad (Tribunale della città di Sofia) e del Varhoven kasatsionen sad (Corte di Cassazione) muovono implicitamente dal presupposto che si tratti, in tali casi, di operazioni fideiussorie ordinarie, che non sono soggette ad alcuna normativa di autorizzazione e che possono essere concluse da chiunque.
- 31 Con tali operazioni, un soggetto si impegna, tuttavia, in caso di mora del consumatore debitore, a rispondere in caso di inadempimento del medesimo con riguardo agli specifici obblighi sussistenti nei confronti del creditore, a fronte della corresponsione, da parte del debitore stesso, di un corrispettivo per tale servizio. L'obbligo così assunto presenta caratteristiche principali simili a quelle di un contratto di assicurazione del credito: responsabilità al verificarsi di un evento futuro e incerto di natura negativa (inadempimento di un contratto), a fronte di un corrispettivo. Per questo motivo, il giudice del rinvio necessita di un'interpretazione in merito alla possibilità di classificare contratti come quelli conclusi con i debitori (aventi ad oggetto la prestazione, a titolo oneroso, di una fideiussione nei confronti dei rispettivi creditori) come contratti di assicurazione. La pertinente direttiva 2009/138/CE non definisce il contenuto dei contratti di assicurazione, ma tale definizione può essere rinvenuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia, segnatamente, nella sentenza del 23 aprile 2015, Van Hove, C 96/14, punto 34: con il contratto di assicurazione l'assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a mantenere l'assicurato indenne dal danno verificatosi in caso di realizzazione di un eventuale rischio coperto, indicato nel contratto.
- 32 Nella fattispecie oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, sono previsti sia il corrispettivo, sia l'evento dannoso per il consumatore debitore, rappresentato dalla sua mora nel pagamento, ma sembra che non sia specificato alcun rischio, che di solito viene definito come rischio assicurativo. Di fatto, il fideiussore garantisce l'eventuale mancato pagamento da parte del consumatore, indipendentemente dalle ragioni che lo hanno determinato, compreso il rifiuto

intenzionale di rimborsare il credito. Questo distingue il contratto in questione, per certi aspetti, dal contratto di assicurazione.

- 33 D'altro canto, il contratto di garanzia con un fideiussore professionista minimizza i rischi per il debitore originario in caso di evento dannoso, rappresentato dal mancato rimborso del credito, e il contratto è di natura onerosa, il che lo rende simile a un'assicurazione. Nella specie si può valutare se, in tal caso, il consumatore, che è il debitore principale, non agisca in qualità di assicuratore nei confronti del creditore originario, fornendogli una garanzia contro i danni, a fronte di un corrispettivo versato al garante. Occorre, pertanto, acclarare se un contratto del genere possa ricadere nell'ambito della nozione di «contratto di assicurazione» ai sensi della direttiva 2009/138/CE e se, conseguentemente, il beneficiario di un premio in base a tale contratto non sia soggetto all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva medesima.